

REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE  
SUGLI IMMOBILI - I.C.I.

(ex art. 59 D. Lgs. 15.12.1997 n. 446)

approvato con deliberazione n. 17/CC del 28.1.99  
(nota: testo aggiornato con le modificazioni apportate dalla  
CO.RE.CO.)

INDICE

Articolo DESCRIZIONE

	Capo I - Norme Generali
1	Oggetto e scopo del regolamento
2	Soggetto passivo
3	Terreni considerati non fabbricabili
4	Pertinenze delle abitazioni principali
5	Aree divenute inedificabili
6	Valore aree fabbricabili
7	Fabbricati inagibili o inabitabili e ruderi
8	Validità dei versamenti dell'imposta
9	Comunicazione di variazione
10	Disciplina dei controlli
11	Versamenti - Differimenti - Rimborsi
12	Capo II - Accertamento con adesione
13	Accertamento con adesione
14	Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione
15	Procedura per l'accertamento con adesione
16	Atto di accertamento con adesione
17	Adempimenti successivi
18	Perfezionamento della definizione
19	Capo III - Sanzioni - Ravvedimento
20	Sanzioni - Ravvedimento
21	Capo IV - Norme finali
22	Norme abrogate
23	Pubblicità del regolamento e degli atti
24	Casi non previsti dal presente regolamento
25	Rinvio dinamico

CAPO I

REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE  
SUGLI IMMOBILI - I.C.I.

(ex art. 59 D. Lgs. 15.12.1997 n. 446)

modificato con deliberazione n. 08/CC del 03.02.2003  
(nota: testo aggiornato con le modificazioni apportate dalla  
CO.RE.CO.)

INDICE

Articolo DESCRIZIONE

	Capo I - Norme Generali
1	Oggetto e scopo del regolamento
2	Soggetto passivo
3	<b>Definizione di area fabbricabile.</b>
3.bis	<b>Abitazione principale</b>
4	Pertinenze delle abitazioni principali
5	Aree divenute inedificabili
6	Valore aree fabbricabili
7	Fabbricati inagibili o inabitabili e ruderi
7 bis	Fabbricati ex Rurali
8	Validità dei versamenti dell'imposta
9	Comunicazione di variazione
10	Disciplina dei controlli
11	Versamenti - Differimenti - Rimborsi
12	Capo II - Accertamento con adesione
13	Accertamento con adesione
14	Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione
15	Procedura per l'accertamento con adesione
16	Atto di accertamento con adesione
17	Adempimenti successivi
18	Perfezionamento della definizione
19	Capo III - Sanzioni - Ravvedimento
20	Sanzioni - Ravvedimento
21	Capo IV - Norme finali
22	Norme abrogate
23	Pubblicità del regolamento e degli atti
24	Casi non previsti dal presente regolamento
25	Rinvio dinamico

<p>NORME GENERALI</p> <p>ART. 1 Oggetto e scopo del regolamento.</p> <p>1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni.</p> <p>2. In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai Comuni con il combinato disposto degli articoli 52 e 59 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nonché dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.</p> <p>3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.</p> <p>Art. 2 Soggetto Passivo</p> <p>1. Ad integrazione dell'art. 3 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni per gli alloggi a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Istituti o Agenzie Pubbliche l'imposta è dovuta dall'assegnatario dalla data di assegnazione.</p> <p>Art. 3 Terreni considerati non fabbricabili. (D. Lgs. n. 504/1992, art. 2 e D. Lgs. n. 446/1997 art. 59, comma 1, lettera a)</p> <p><del>1. Le aree di cui all'art. 2 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 504/92 sono considerate non fabbricabili alle seguenti condizioni:</del></p> <p>a) in ottemperanza alle disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 58 del D. Lgs. 446/97, il soggetto passivo dell'ICI deve essere coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, iscritto negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della legge 09.01.1963 n. 9, con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia;</p> <p>b) la quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicate all'attività agricola da parte del soggetto passivo dell'imposta e del proprio nucleo familiare, se costituito, deve comportare un reddito superiore al 25% del reddito lordo totale prodotto nell'anno precedente ai fini delle Imposte Dirette;</p> <p>c) l'agevolazione suddetta deve essere richiesta entro il mese di giugno dell'anno di competenza dal soggetto passivo dell'imposta, con valore di autocertificazione per quanto dichiarato, su apposito modulo predisposto dal Comune.</p> <p>L'agevolazione suddetta decade con il cessare di una qualsiasi delle condizioni sopra richiamate.</p>	<p>CAPO I NORME GENERALI</p> <p>ART. 1 Oggetto e scopo del regolamento.</p> <p>1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni.</p> <p>2. In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai Comuni con il combinato disposto degli articoli 52 e 59 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nonché dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.</p> <p>3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.</p> <p>Art. 2 Soggetto Passivo</p> <p>1. Ad integrazione dell'art. 3 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni per gli alloggi a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Istituti o Agenzie Pubbliche l'imposta è dovuta dall'assegnatario dalla data di assegnazione.</p> <p>Art. 3 <b>Definizione di area fabbricabile.</b> (D. Lgs. n. 504/1992, art. 2 e D. Lgs. n. 446/1997 art. 59, comma 1, lettera a)</p> <p><b>1. E' area fabbricabile l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi. L'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un piano regolatore generale.</b></p> <p><b>2. Le aree assoggettate a vincolo di inedificabilità non sono soggette alla disciplina delle aree fabbricabili.</b></p> <p><b>3. Sono tuttavia considerati terreni agricoli anche quelli edificabili posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, sui quali persiste l'utilizzazione agro silvo pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo ed all'allevamento di animali, se si verificano le seguenti condizioni:</b></p> <p>a) in ottemperanza alle disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 58 del D. Lgs. 446/97, il soggetto passivo dell'ICI deve essere coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, iscritto negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della legge 09.01.1963 n. 9, con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia;</p> <p>b) la quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicate all'attività agricola da parte del soggetto passivo dell'impo-</p>
---	---

<p>Art. 4  Pertinenze delle abitazioni principali.  (D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettere d) ed e)</p> <p>1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare</p>	<p>sta e del proprio nucleo familiare, se costituito, deve comportare un reddito superiore al 25% del reddito lordo totale prodotto nell'anno precedente ai fini delle Imposte Dirette;</p> <p>c) l'agevolazione suddetta deve essere richiesta entro il mese di giugno dell'anno di competenza dal soggetto passivo dell'imposta, con valore di autocertificazione per quanto dichiarato, su apposito modulo predisposto dal Comune.</p> <p>L'agevolazione suddetta decade con il cessare di una qualsiasi delle condizioni sopra richiamate.</p> <p><b>4. Nel caso in cui le aree fabbricabili siano possedute od utilizzate congiuntamente da più proprietari conviventi, saranno considerate come terreni agricoli nel caso in cui i requisiti previsti alle lettere a), b) e c) del comma precedente sussistano in capo ad almeno uno dei comproprietari, riconoscendo in questo caso la sussistenza del requisito del "possesso" di cui alla lettera a) del comma 3 del D.L. 557/1993, come modificato dall'art. 2 del D.P.R. N. 139/98.</b></p> <p><b>Art. 3.bis</b>  <b>Abitazione principale.</b></p> <p><b>1. In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione ai fini dell'aliquota ridotta e/o della detrazione d'imposta, sono equiparate all'abitazione principale come intesa dall'articolo 8, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992, le seguenti fattispecie;</b></p> <p><b>a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in un istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata ad altri; 1</b></p> <p><b>b) abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai parenti in linea retta o collaterale fino al terzo grado ed affini fino al secondo grado, 2 che la utilizzano come abitazione principale.</b></p> <p><b>2. Il soggetto interessato previsto alle lettere a) e b) del comma precedente può attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, richieste per la fruizione della detrazione principale, anche mediante autocertificazione.</b></p> <p>Art. 4  Pertinenze delle abitazioni principali.  (D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettere d) ed e)</p> <p>1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare</p>
--	---

<sup>1</sup> Facoltà prevista dall'art. 3, comma 56, della L. 23.12.1996, n. 662

<sup>2</sup> I gradi di parentela proposti sono quelli previsti agli effetti delle imposte sui redditi per il caso di eventuali maggiorazioni per case tenute a disposizione.

<p>di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.</p> <p>2. Ai fini di cui al comma 1, si intende per pertinenza: il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina,; che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale.</p> <p>3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel D. Lgs. n. 504, del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.</p> <p>4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.</p> <p>5 Le norme di cui al presente articolo si applicano per gli immobili per i quali questo Comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell'articolo 4 del D. Lgs. n. 504, del 30 dicembre 1992, ed hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.</p> <p><del>6. Ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera e), del D. Lgs. 446/97, le abitazioni concesse in uso gratuito, con atto o scrittura privata registrati, a parenti in linea retta e collaterale entro il 2° grado, sono equiparate alle abitazioni principali se nelle stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza.</del></p> <p><del>A queste abitazioni è applicata l'aliquota ridotta prevista per le abitazioni principali e la detrazione prevista per le stesse.</del></p> <p>Art. 5 Aree divenute inedificabili. (D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera f)</p> <p>1. Le imposte pagate per le aree successivamente divenute inedificabili dovranno essere rimborsate a decorrere dall'anno d'imposta corrispondente all'entrata in vigore dello strumento urbanistico che aveva dichiarato le aree edificabili. Il rimborso dovrà essere disposto, a domanda dell'interessato da produrre entro tre anni dalla variazione apportata allo strumento urbanistico, entro sei mesi dalla richiesta. Sono dovuti gli interessi nella misura legale.</p> <p>2. Condizione indispensabile per il rimborso è che non sia iniziata opera alcuna di qualsiasi natura sulle aree interessate.</p>	<p>di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.</p> <p>2. Ai fini di cui al comma 1, si intende per pertinenza:</p> <p>a) il garage o box o posto auto nei limiti di 1 per unità immobiliare;</p> <p>b) la soffitta;</p> <p>c) la cantina;</p> <p>che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale, <b>o nelle sue vicinanze, entro un raggio di 300 metri dall'abitazione.</b></p> <p>3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel D. Lgs. n. 504, del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.</p> <p>4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.</p> <p>5 Le norme di cui al presente articolo si applicano per gli immobili per i quali questo Comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell'articolo 4 del D. Lgs. n. 504, del 30 dicembre 1992, ed hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.</p> <p><b>6. Il soggetto interessato deve attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, come richieste dal comma 1 del presente articolo, per l'assimilazione delle pertinenze all'abitazione principale, anche mediante autocertificazione</b></p> <p>Art. 5 Aree divenute inedificabili. (D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera f)</p> <p>1. Le imposte pagate per le aree successivamente divenute inedificabili dovranno essere rimborsate a decorrere dall'anno d'imposta corrispondente all'entrata in vigore dello strumento urbanistico che aveva dichiarato le aree edificabili. Il rimborso dovrà essere disposto, a domanda dell'interessato da produrre entro tre anni dalla variazione apportata allo strumento urbanistico, entro sei mesi dalla richiesta. Sono dovuti gli interessi nella misura legale.</p> <p>2. Condizione indispensabile per il rimborso è che non sia iniziata opera alcuna di qualsiasi natura sulle aree interes-</p>
---	---

<sup>3</sup> Il Comune di Valsavarenche è uno dei pochi in Val d'Aosta che abbia recepito tale possibilità. Occorrerebbe prevedere e disciplinare le sanzioni, oltre che predisporre i modelli.

<p>Il rimborso è attivato a specifica richiesta del soggetto passivo.</p> <p>Art. 6 Valore aree fabbricabili. (D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 52 e 59, comma 1, lettera g)</p> <p>1. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando l'imposto sia stato versato sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.</p> <p>Art. 7 Fabbricati inagibili o inabitabili e ruderi.</p> <p>1. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inadatti all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici. La riduzione dell'imposta nella misura del 50 per cento si applica dalla data di presentazione della <del>domanda di perizia</del> all'ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità. L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali è portata a conoscenza del Comune con la comunicazione di cui all'articolo 9 del presente regolamento.</p> <p>2. I ruderi, ai fini dell'ICI, sono considerati alla stregua delle aree libere da fabbricati. L'imposta si applica sul valore dell'area di sedime qualora gli strumenti urbanistici vigenti ne consentano l'edificabilità.</p> <p>3. Ai fini dell'ICI si considera rudere qualsiasi fabbricato inutilizzabile ed inutilizzato, privo di copertura e parzialmente o totalmente diroccato.</p>	<p>sate.</p> <p>Il rimborso è attivato a specifica richiesta del soggetto passivo.</p> <p>Art. 6 Valore aree fabbricabili. (D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 52 e 59, comma 1, lettera g)</p> <p><b>1. Allo scopo di ridurre l'insorgenza del contenzioso, il Consiglio Comunale può determinare periodicamente e per zone omogenee valori venali minimi di riferimento delle aree fabbricabili, avuto riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, ed agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione .</b></p> <p><b>2. Non si farà luogo ad accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato come sopra.</b></p> <p><b>3. Qualora il contribuente abbia dichiarato ed abbia effettuato il versamento della corrispondente imposta in misura superiore a quella derivante dal valore predeterminato dall'amministrazione, al contribuente non compete alcun rimborso relativo all'eccedenza di imposta versata</b></p> <p>Art. 7 Fabbricati inagibili o inabitabili e ruderi.</p> <p>1. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inadatti all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone, <b>non superabili con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria come individuati dalla legislazione nazionale e regionale in materia di edilizia ed urbanistica.</b> Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici. La riduzione dell'imposta nella misura del 50 per cento si applica dalla data di presentazione <b>della perizia tecnica attestante l'inagibilità</b> all'ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità. L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali è portata a conoscenza del Comune con la comunicazione di cui all'articolo 9 del presente regolamento.</p> <p><b>2. I fabbricati di cui al comma precedente devono presentare, a titolo esemplificativo almeno due delle seguenti caratteristiche:</b></p> <p><b>a) copertura mancante in modo significativo o con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;</b></p> <p><b>b) strutture portanti verticali od orizzontali (solai e muri) mancanti in modo significativo o con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo</b></p> <p><b>c) mancanza delle parti di finitura, accessorie ed ornamentali (pavimenti, ringhiere, serramenti interni ed e-</b></p>
---	--

	<p><i>sterni, ecc.) che impediscano l'originaria destinazione d'uso dell'edificio.</i></p> <p><i>d) mancanza dell'impianto elettrico, idrico, sanitario.</i></p> <p><b>3. Non è considerata condizione di inagibilità o inabitabilità la sola assenza dell'allacciamento elettrico e/o idrico e/o fognario.</b></p> <p><b>4. Sono fatte salve le situazioni di inagibilità o inabitabilità dovute a motivazioni di tipo igienico-sanitario riconosciute con provvedimento dell'Unità Sanitaria Locale, o derivanti da ordinanze sindacali di demolizione o ripristino</b></p> <p>5. I ruderi, ai fini dell'ICI, sono considerati alla stregua delle aree libere da fabbricati. L'imposta si applica sul valore dell'area di sedime qualora gli strumenti urbanistici vigenti ne consentano l'edificabilità.</p> <p>6. Ai fini dell'ICI si considera rudere qualsiasi fabbricato inutilizzabile ed inutilizzato, privo di copertura e parzialmente o totalmente diroccato.</p> <p><b>7. Il valore delle unità immobiliari collabenti, iscritte nella categoria catastale F02 e pertanto prive di rendita, è costituito dal valore dell'area di sedime qualora gli strumenti urbanistici vigenti ne consentano l'edificabilità</b></p> <p><b>I proprietari di immobili che rispondono alle caratteristiche di cui sopra, possono presentare istanza, da redigere su modulo che verrà messo a disposizione dal comune, ai fini dell'iscrizione dell'immobile nell'apposito albo dei fabbricati inagibili o inabitabili e ruderi.</b></p> <p>Art. 7 bis</p> <p><b>Fabbricati ex Rurali</b></p> <p><b>1. Fabbricati strumentali all'attività agricola:</b> Si considerano corrispondenti a quanto previsto dal D.P.R. 23/03/1998 n° 139 i fabbricati che siano, o siano stati, destinati per l'attività agricola (Attività dirette alla coltivazione del terreno ed alla Silvicultura, manipolazione e trasformazione di prodotti agricoli, allevamento di animali, protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione) e non abbiano subito modificazioni.</p> <p><b>2. Parti abitative non utilizzate di fabbricati strumentali all'attività agricola</b> Si intendono facenti parte di questa tipologia di fabbricati, e perciò rientranti nell'art. 2 che introduce il comma 3.bis dell'art. 9 del D.L. 30/12/1993 n° 557, perché ritenute minimali, le parti abitative non utilizzate del fabbricato se esistono le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Mancanza di allacciamento alla rete elettrica;</li><li>- Mancanza di allacciamento all'acquedotto;</li><li>- Nel fabbricato sia prevalente la destinazione agricola, in qualsiasi caso la volumetria della parte abitativa non deve superare il 40%;</li><li>- Non essere accatastati al catasto urbano (esclusa la categoria D10);</li><li>- Non siano state richieste concessioni edilizie di recupero. Dal momento della richiesta di concessione edilizia di trasformazione l'imposta è dovuta sulla base delle aree dei sedimi dei fabbricati</li></ul> <p><b>I proprietari di immobili che rispondono alle caratteristiche di cui sopra, possono presentare istanza, da redigere sul modulo che verrà messo a disposizione del</b></p>
--	--

<p>Art. 8 Validità dei versamenti dell'imposta. (D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera i)</p> <p>1. I versamenti dell'imposta comunale sugli immobili eseguiti da un contitolare sono considerati regolarmente eseguiti anche per conto degli altri contitolari, <del>i cui nominativi</del> dovranno essere indicati nello spazio riservato alla causale del bollettino di versamento. Qualora, per ragioni tecniche, tale indicazione non sia possibile sul bollettino di versamento, che ha versato l'imposta anche per conto degli altri contitolari dovrà comunicarne per iscritto all'Ufficio Tributi, entro 30 giorni, i nominativi, allegando fotocopia del bollettino di versamento.</p> <p>Art. 9 Comunicazione di variazione. (D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera l), n. 1)</p>	<p><b>Comune, ai fini dell'iscrizione dell'immobile nell'apposito albo dei fabbricati "ex rurali" esenti da ICI</b> <b>L'amministrazione si riserva di effettuare appositi sopralluoghi per verificare la veridicità delle dichiarazioni;</b> <b>Nel caso in cui alcuni fabbricati, inseriti inizialmente nell'elenco degli esclusi, perdano le caratteristiche previste dal regolamento, si ritengono automaticamente soggette ad ICI</b></p> <p>Art. 8 Validità dei versamenti dell'imposta. (D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera i)</p> <p>1. I versamenti dell'imposta comunale sugli immobili eseguiti da un contitolare sono considerati regolarmente eseguiti anche per conto degli altri contitolari, <i>purché l'imposta relativa all'immobile in questione sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento. I nominativi degli altri contitolari</i> dovranno essere indicati nello spazio riservato alla causale del bollettino di versamento. Qualora, per ragioni tecniche, tale indicazione non sia possibile sul bollettino di versamento, chi ha versato l'imposta anche per conto degli altri contitolari dovrà comunicarne per iscritto all'Ufficio Tributi, entro 30 giorni, i nominativi, allegando fotocopia del bollettino di versamento.</p> <p>2. <i>La disposizione di cui al comma precedente ha effetto anche per i pagamenti eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.</i></p> <p>3. <i>Eventuali provvedimenti diretti al recupero di maggiore imposta, sia in sede di liquidazione sulla base della dichiarazione che in sede di accertamento, od alla irrogazione di sanzioni devono continuare ad essere emessi nei confronti di ciascun contitolare per la sua quota di possesso.</i></p> <p>4. <i>Nei casi di decesso, il versamento può essere effettuato a nome del deceduto per l'intera annualità, soltanto per l'anno in cui è avvenuto. Nella determinazione dell'imposta, in particolare per l'eventuale applicazione della detrazione per l'abitazione principale, si dovrà tenere conto dell'effettiva situazione in essere nei confronti del deceduto.</i></p> <p>5. <i>Nel caso di calamità naturali di grave entità, il sindaco, con proprio provvedimento motivato, può stabilire il differimento e la rateizzazione del pagamento della rata ICI in scadenza.</i></p> <p>Art. 9<sup>3</sup> Comunicazione di variazione. (D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera l), n. 1)</p> <p>1. L'obbligo della dichiarazione o denuncia di cui all'art. 10, comma 4, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, è sostituito con l'obbligo della comunicazione di variazione, da parte del contribuente, entro il termine di trenta giorni dall'evento acquisitivo, modificativo o estintivo della soggettività passiva, con la sola individuazione dell'unità immo-</p>
---	---

1. L'obbligo della dichiarazione o denuncia di cui all'art. 10, comma 4, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, è sostituito con l'obbligo della comunicazione di variazione, da parte del contribuente, entro il termine di trenta giorni dall'evento acquisitivo, modificativo o estintivo della soggettività passiva, con la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata, su apposito modello da ritirare gratuitamente presso l'ufficio comunale tributi.

2. Se la comunicazione di cui al comma precedente è sottoscritta da tutte le parti del rapporto, vale come dichiarazione sia di acquisizione che di cessazione della soggettività passiva. Detta comunicazione deve contenere tutti gli elementi previsti dai modelli predisposti dal Comune.

#### Art. 10

##### Disciplina dei controlli.

(D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera e), nn. 2 e 3)

1. I controlli formali degli elementi dichiarati sono aboliti. La Giunta comunale, con apposita deliberazione, da adottare entro il 30 maggio di ciascun anno, disciplinerà le procedure da seguire per i controlli delle dichiarazioni dell'anno in corso e definirà le azioni di controllo per gli accertamenti d'ufficio e in rettifica, tenendo conto dei mezzi disponibili da destinare all'azione verificatrice ad accertatrice.

2. E' fissato il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione, per la notifica, al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, del motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.

3. Il responsabile dell'ufficio tributi, in relazione al disposto dell'art. 59, comma 1, lettera c) n. 5, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n° 446, avrà cura di prendere tutte le iniziative utili per il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informatici immobiliari del Ministero delle finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

4. La disciplina del presente articolo, in relazione al disposto dell'art. 59, comma 3, del D. Lgs. n. 446/1997, trova applicazione anche per gli anni pregressi.

#### Art. 11

##### Versamenti - Differimenti - Rimborsi.

(D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettere n) e o) e art. 17 comma 88 L. 127/1997)

1. I versamenti non devono essere eseguiti e non si fa luogo a rimborso quando l'importo risulta inferiore a lire ventimila.

2. I soggetti obbligati possono eseguire i versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, tramite il conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale.

3. I termini per i versamenti di cui al precedente comma 1 sono differiti di 30 giorni nel caso in cui il contribuente sia

biliale interessata, su apposito modello da ritirare gratuitamente presso l'ufficio comunale tributi.

2. Se la comunicazione di cui al comma precedente è sottoscritta da tutte le parti del rapporto, vale come dichiarazione sia di acquisizione che di cessazione della soggettività passiva. Detta comunicazione deve contenere tutti gli elementi previsti dai modelli predisposti dal Comune.

#### Art. 10

##### Disciplina dei controlli.

(D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera e), nn. 2 e 3)

1. I controlli formali degli elementi dichiarati sono aboliti. La Giunta comunale, con apposita deliberazione, da adottare entro il 30 maggio di ciascun anno, disciplinerà le procedure da seguire per i controlli delle dichiarazioni dell'anno in corso e definirà le azioni di controllo per gli accertamenti d'ufficio e in rettifica, tenendo conto dei mezzi disponibili da destinare all'azione verificatrice ad accertatrice.

2. E' fissato il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione, per la notifica, al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, del motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.

3. Il responsabile dell'ufficio tributi, in relazione al disposto dell'art. 59, comma 1, lettera c) n. 5, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n° 446, avrà cura di prendere tutte le iniziative utili per il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informatici immobiliari del Ministero delle finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

4. La disciplina del presente articolo, in relazione al disposto dell'art. 59, comma 3, del D. Lgs. n. 446/1997, trova applicazione anche per gli anni pregressi.

#### Art. 11

##### Versamenti - Differimenti - Rimborsi.

(D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettere n) e o) e art. 17 comma 88 L. 127/1997)

1. I versamenti non devono essere eseguiti e non si fa luogo a rimborso quando l'importo risulta inferiore a lire ventimila.

2. I soggetti obbligati possono eseguire i versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, tramite il conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale.

3. I termini per i versamenti di cui al precedente comma 1 sono differiti di 30 giorni nel caso in cui il contribuente sia stato colpito, nei dieci giorni precedenti la scadenza per il pagamento, da lutto di famiglia per la morte di un convivente o di parente entro il 2° grado; entro il termine di differimento il contribuente dovrà comunicare per iscritto l'evento all'ufficio Tributi.

4. Ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera o), del D. Lgs. 446/97 il Sindaco, nel caso di calamità naturali di

<p>stato colpito, nei dieci giorni precedenti la scadenza per il pagamento, da lutto di famiglia per la morte di un convivente o di parente entro il 2° grado; entro il termine di differimento il contribuente dovrà comunicare per iscritto l'evento all'ufficio Tributi.</p> <p>4. Ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera o), del D. Lgs. 446/97 il Sindaco, nel caso di calamità naturali di grave entità, può stabilire con proprio provvedimento motivato il differimento e la rateizzazione del pagamento di una rata ICI in scadenza o delle comunicazioni di cui all'art. 9 per un periodo massimo di novanta giorni.</p> <p><b>CAPO II</b> <b>ACCERTAMENTO CON ADESIONE</b></p> <p><b>Art. 12</b> Accertamento con adesione. (D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 - Art. 59, comma 1, lettera m) del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 - Art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449)</p> <p>1. E' introdotto, in questo Comune, ai sensi del D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, per l'imposta comunale sugli immobili, I.C.I., l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, unicamente per quanto attiene le aree fabbricabili di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 5 del D. lgs. 504/1992 relativamente agli anni 1998 e pregressi.</p> <p>2. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il funzionario dell'Ufficio Tributi.</p> <p>3. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio.</p> <p><b>Art. 13</b> Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione.</p> <p>1. In sede di controllo delle denunce e dei versamenti riferiti alle aree edificabili sino all'anno di imposta 1998 compreso, il responsabile dell'ufficio tributi invia, ai soggetti obbligati, invito a comparire, nel quale sono indicati:</p> <p>a) gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;</p> <p>b) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento con adesione;</p> <p>c) l'invito a predisporre la formulazione della proposta del contribuente ai fini dell'eventuale definizione.</p> <p>2. Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, il responsabile del servizio disporrà, entro i trenta giorni successivi, la notificazione dell'atto di accertamento.</p> <p><b>Art. 14</b> Procedura per l'accertamento con adesione.</p>	<p>grave entità, può stabilire con proprio provvedimento motivato il differimento e la rateizzazione del pagamento di una rata ICI in scadenza o delle comunicazioni di cui all'art. 9 per un periodo massimo di novanta giorni.</p> <p><b>CAPO II</b> <b>ACCERTAMENTO CON ADESIONE</b></p> <p><b>Art. 12</b> Accertamento con adesione. (D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 - Art. 59, comma 1, lettera m) del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 - Art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449)</p> <p>1. E' introdotto, in questo Comune, ai sensi del D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, per l'imposta comunale sugli immobili, I.C.I., l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, unicamente per quanto attiene le aree fabbricabili di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 5 del D. lgs. 504/1992 relativamente agli anni 1998 e pregressi.</p> <p>2. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il funzionario dell'Ufficio Tributi.</p> <p>3. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio.</p> <p><b>Art. 13</b> Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione.</p> <p>1. In sede di controllo delle denunce e dei versamenti riferiti alle aree edificabili sino all'anno di imposta 1998 compreso, il responsabile dell'ufficio tributi invia, ai soggetti obbligati, invito a comparire, nel quale sono indicati:</p> <p>a) gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;</p> <p>b) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento con adesione;</p> <p>c) l'invito a predisporre la formulazione della proposta del contribuente ai fini dell'eventuale definizione.</p> <p>2. Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, il responsabile del servizio disporrà, entro i trenta giorni successivi, la notificazione dell'atto di accertamento.</p> <p><b>Art. 14</b> Procedura per l'accertamento con adesione.</p> <p>1. L'accertamento con adesione del contribuente di cui ai precedenti articoli 12 e 13 può essere definito anche da uno solo degli obbligati.</p> <p>2. Il valore definito vincola l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente ai beni oggetto del verbale.</p>
---	--

<p>1. L'accertamento con adesione del contribuente di cui ai precedenti articoli 12 e 13 può essere definito anche da uno solo degli obbligati.</p> <p>2. Il valore definito vincola l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente ai beni oggetto del verbale.</p> <p>Art. 15 Atto di accertamento con adesione.</p> <p>1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile dell'Ufficio.</p> <p>2. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascuna area edificabile, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute.</p> <p>3. La sanzione dovuta, da ricalcolare sull'ammontare della maggiore imposta, è ridotta a un quarto.</p> <p>Art. 16 Adempimenti successivi.</p> <p>1. In caso di mancato versamento, fermo restando l'ammontare dell'imposta concordata, il contribuente:</p> <p>a) perderà il beneficio della riduzione della sanzione; b) dovrà corrispondere gli interessi nella misura di legge per ogni semestre compiuto, calcolati sulla somma ancora dovuta.</p> <p>2. Per la riscossione di quanto dovuto sarà dato corso alla procedura coattiva di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.</p> <p>Art. 17 Perfezionamento della definizione.</p> <p>1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui al precedente articolo 16, comma 1, o con l'avvenuto pagamento coattivo di cui al successivo comma 3 dello stesso art. 16.</p> <p>CAPO III SANZIONI - RAVVEDIMENTO</p> <p>Art. 18 Sanzioni - Ravvedimento</p> <p>1. In attesa dell'adozione del Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia di tributi comunali, si applicano le sanzioni minime di legge e si applica per il ravvedimento l'art. 13 de D. Lgs. 472/1997.</p> <p>CAPO IV NORME FINALI</p>	<p>Art. 15 Atto di accertamento con adesione.</p> <p>1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile dell'Ufficio.</p> <p>2. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascuna area edificabile, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute.</p> <p>3. La sanzione dovuta, da ricalcolare sull'ammontare della maggiore imposta, è ridotta a un quarto.</p> <p>Art. 16 Adempimenti successivi.</p> <p>1. In caso di mancato versamento, fermo restando l'ammontare dell'imposta concordata, il contribuente:</p> <p>a) perderà il beneficio della riduzione della sanzione; b) dovrà corrispondere gli interessi nella misura di legge per ogni semestre compiuto, calcolati sulla somma ancora dovuta.</p> <p>2. Per la riscossione di quanto dovuto sarà dato corso alla procedura coattiva di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.</p> <p>Art. 17 Perfezionamento della definizione.</p> <p>1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui al precedente articolo 16, comma 1, o con l'avvenuto pagamento coattivo di cui al successivo comma 3 dello stesso art. 16.</p> <p>CAPO III SANZIONI - RAVVEDIMENTO</p> <p>Art. 18 Sanzioni - Ravvedimento</p> <p>1. In attesa dell'adozione del Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia di tributi comunali, si applicano le sanzioni minime di legge e si applica per il ravvedimento l'art. 13 de D. Lgs. 472/1997.</p> <p>CAPO IV NORME FINALI</p> <p>Art. 19 Norme abrogate.</p> <p>1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastan-</p>
---	---

<p>Art. 19 Norme abrogate.</p> <p>1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.</p> <p>Art. 20 Pubblicità del regolamento e degli atti.</p> <p>1. Unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.</p> <p>Art. 21 Casi non previsti dal presente regolamento.</p> <p>1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) le leggi nazionali e regionali;</li> <li>b) lo Statuto comunale;</li> <li>c) i regolamenti comunali.</li> </ul> <p>Art. 22 Rinvio dinamico.</p> <p>1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.</p> <p>2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la norma sopraordinata.</p>	<p>ti.</p> <p>Art. 20 Pubblicità del regolamento e degli atti.</p> <p>1. Unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.</p> <p>Art. 21 Casi non previsti dal presente regolamento.</p> <p>1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) le leggi nazionali e regionali;</li> <li>b) lo Statuto comunale;</li> <li>c) i regolamenti comunali.</li> </ul> <p>Art. 22 Rinvio dinamico.</p> <p>1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.</p> <p>2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la norma sopraordinata.</p>
--	---